

riodo di effettiva prestazione e all'importanza del lavoro svolto.

Art. 7.

La spesa complessiva presunta di L. 26.277.656 comprensiva d'IVA sarà così ripartita:

per attività svolta per il periodo dal 1° giugno 1984 al 31 dicembre 1984 con la somma lorda di L. 15.328.628 comprensiva di IVA 18 per cento pari a L. 2.338.266 che pertanto rimane a carico della Regione;

per attività svolta per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 maggio 1985 con la somma lorda di L. 10.949.028 comprensiva di IVA 18 per cento pari a L. 1.670.190 che pertanto rimane a carico della Regione.

La spesa complessiva del presente provvedimento, pari a L. 26.277.656 comprensiva di IVA per L. 4.008.456 grava quanto a L. 15.328.628 sul capitolo n. 25107 esercizio 1984, che presenta la sufficiente disponibilità e per quanto attiene al compenso per l'anno 1985 fino al termine della legislatura sul capitolo n. 25107 del bilancio 1985 per L. 10.949.028.

Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioranza.

Il Presidente
MECHELLI

I consiglieri segretari

ANGELETTI - SPLENDORI - MOLINARI

La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso della seduta dell'11 luglio 1984, verbale 647/180.

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 1984, n. 1972.

Comune di Grottaferrata. Variante al piano regolatore generale adottata con deliberazione consiliare n. 216 dell'8 aprile 1981.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'urbanistica;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 998 in data 19 dicembre 1972 con cui il comune di Grottaferrata ha adottato il piano regolatore generale del proprio territorio;

Vista la deliberazione consiliare n. 216 in data 6 aprile 1981, vistata dal competente ufficio di controllo in data 26 agosto 1981, verbale n. 181, con cui il comune suddetto ha adottato la variante n. 8 al piano regolatore generale;

Kitenuto che a seguito della pubblicazione degli atti del piano, avvenuta nelle forme di legge, non sono state presentate osservazioni;

Considerato che la variante consiste nel cambiamento di destinazione di un'area di circa ha 2,10 di proprietà Colucci in località colle delle Streghe, rispettivamente da zona F1 (verde pubblico (a zona D2 (residenziale estensiva), da zona D1 (residenziale estensiva) a zona F1 (verde pubblico).

che in sostanza, lo spostamento della zona F1 da un punto all'altro della proprietà Colucci è stato effettuato in modo tale che la zona a verde pubblico, portandosi a ridosso dell'esistente nucleo scolastico di via Quattrucci, risulti meglio disposta ed il verde stesso più fruibile;

che la variante appare ammissibile e meritevole di accoglimento in quanto la variazione del peso insediativo è di entità del tutto trascurabile e comporta comunque una migliore distribuzione degli elementi edilizi previsti in una parte del territorio ove già si è sviluppato un insediamento a bassa densità, dotato di servizi ed inserito con ordine in un ambiente altimetricamente mosso, posto ai margini di zone arboree, con buoni collegamenti con la rete viaria principale;

che l'opportunità di tale diversa distribuzione degli elementi edilizi, discende dalla migliore dislocazione delle aree di uso pubblico a parco disposte a fianco dell'edificio scolastico realizzato e deriva altresì dalla più propria dislocazione degli uffici che dovranno completare la sistemazione della località, venendo essi disposti in continuità con quelli esistenti, prolungandosi altimetricamente all'incirca a livello, onde inserirsi più armonicamente nel complesso così formato e integrato;

che stante il pregevole contesto naturale della zona da variare, si ritiene opportuno prescrivere che la variante in oggetto, anche se di dimensioni assai modeste, venga attuata mediante apposito strumento esecutivo con relativo planivolumetrico da inviare allo assessorato urbanistica per il preventivo parere, ai sensi della legge 26 giugno 1939, n. 1497;

che particolare attenzione dovrà essere posta nella elaborazione del predetto strumento, nei riguardi del vicino complesso scolastico esistente, affinché venga limitato al massimo, l'eventuale senso di « chiusura » del panorama che potrebbe essere avvertito dalla popolazione scolastica;

che pertanto al fine di preservare l'attuale visuale libera dall'impianto scolastico è consigliabile una soluzione opportunamente ubicata ed in posizione arretrata il più possibile dai confini verso la strada di piano regolatore generale;

che si ritiene opportuno prescrivere inoltre che sia studiato anche un adeguato filtro di verde, con apposita piantumazione, da inserire tra i volumi edificabili dalla zona da variare e la predetta strada di piano regolatore generale;

che affinché siano fatte salve le disposizioni statali riguardanti il profilo igienico-sanitario degli insediamenti è opportuno che lo strumento esecutivo riporti il preventivo parere della locale unità sanitaria locale RM/23, nei riguardi dello smaltimento e trattamento dei liquami prima dell'immissione nei corpi ricettori

e venga quindi rispettato il dettato della legge regionale n. 41 - 15 settembre 1982 e successive modificazioni;

che stante la dichiarata sismicità del comune di Grottaferrata, ratificata dal decreto ministeriale 1° aprile 1983, lo strumento esecutivo dovrà riportare il preventivo parere dell'ufficio del genio civile di Roma, da tradursi in delibera di Giunta regionale;

che inoltre al fine di ostacolare il meno possibile il traffico della prevista strada di piano regolatore generale e soprattutto il movimento pedonale della vicina popolazione scolastica, la sistemazione planimetrica dell'insediamento dovrà prevedere un unico punto di entrata ed uscita dei veicoli;

che particolare riguardo dovrà porsi alla progettazione esecutiva, nella quale dovranno essere studiati con cura i caratteri architettonici ed i dettagli costruttivi degli edifici da realizzare, al fine di ottenere una composizione più valida possibile ed in armonia con la gradevolezza del paesaggio stante il vincolo della legge 1497 - 26 giugno 1939 sulla zona da variare;

Visto il voto n. 66/5 espresso dal comitato tecnico consultivo regionale in data 8 luglio 1983;

Delibera:

all'unanimità:

Con le prescrizioni di cui alle premesse è approvata la variante n. 8 al piano regolatore generale di Grottaferrata, vistata dall'Assessore all'urbanistica ed allo assetto del territorio in una planimetria in scala 1 : 2.000.

La presente delibera verrà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Il vice-Presidente
LAZZARO

La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 17 maggio 1984 verbale n. 639/108.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 1984, n. 3367.

Comune di Ariccia. Variante al piano regolatore generale vigente in località « Villafranca » per un impianto di trasformazione dei prodotti della zootecnia. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'urbanistica;
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1972, n. 8;
Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1977, n. 616;
Vista la deliberazione consiliare n. 94 in data 24 marzo 1983, esecutiva per decorrenza dei termini a norma della legge n. 62/1953 con la quale il comune di Ariccia ha adottato una variante al piano regolatore generale in località « Villafranca »;

Ritenuto che, a seguito della pubblicazione degli atti effettuata nelle forme di legge, non sono pervenute osservazioni;

Considerato che la variante modifica un'area avente l'estensione di 8,00 ettari da zona E2 a zona E5 sempre con destinazione agricola e provvede a disciplinarla con apposita normativa non prevista dal piano regolatore generale allo scopo di consentire nell'area stessa la realizzazione di un impianto di trasformazione di prodotti zootecnici;

Considerato che l'area interessata dalla variante distinta nel civico catasto rustico al foglio 15 con le particelle n. 400, 399, 398, 397, 407, 408, 409, 150, 164, 151, 147, 295, 185, 175, 410, 411, 412, 149, 148, 343, 152, e parte della 145, è delimitata con colore rosso in una planimetria catastale allegata alla deliberazione n. 94 di adozione della variante;

che al confronto tra la delibera n. 94, la relazione e la planimetria catastale allegata alla stessa delibera si è riscontrato che nella planimetria catastale non risultano indicate le particelle n. 398 e 408 e che nella deliberazione è stata omessa la particella n. 398;

che il comune di Ariccia con nota 2 dicembre 1983, ha chiarito che la omissione della particella 398 nello atto deliberativo è da addebitarsi a mero errore materiale, mentre quella delle due suddette particelle nella planimetria è dovuta al fatto che la stessa non è stata, a suo tempo, aggiornata catastalmente;

che il comune ha allegato alla suddetta lettera di chiarimento tre copie di una planimetria catastale, identica a quella succitata, nella quale si specifica il rapporto 1 : 2.000, elemento non presente in quella originale, e nella quale compaiono tutte le particelle catastali comprese anche quelle mancanti;

Considerato che le motivazioni che hanno indotto la amministrazione comunale a ricorrere a tale variante consistono principalmente nella richiesta, da parte della soc. Solcarni con sede in Soligerano di Castelvetro (Modena), di installare un'azienda di allevamento, di macellazione e di conservazione di carni nel territorio comunale, e nell'impossibilità di sistemare tale opificio nella esistente zona industriale, in quanto il medesimo rientra nella categoria di 1ª classe delle attività « non salubri » secondo il decreto ministeriale 23 dicembre 1976, *Gazzetta Ufficiale* n. 9;

che le norme di attuazione del piano regolatore generale infatti, stabiliscono che nella suddetta zona industriale sono vietati gli insediamenti d'industrie nocive di qualsiasi genere e natura;

che la variante, oltre che indicare l'area predetta, opera altresì una integrazione delle norme tecniche del piano regolatore generale, aggiungendo alle quattro sottozone agricole E1, E2, E4 previste dal piano, una quinta sottozona, la E5 che contempla appunto la possibilità d'insediare mattatoi, stabilimenti per la lavorazione delle carni, impianti speciali per l'agricoltura e per il confezionamento dei prodotti derivanti dalla agricoltura, ecc.;

che le ragioni che presiedono il cambiamento di destinazione di una modesta estensione dell'agro di Ariccia appaiono ammissibili, tenuto conto della tradizionale produzione di carni suine che caratterizza l'agro medesimo;